

possono anche, con utilizzazione e assegnazione, avere assegnati i posti in deroga, cosa che diventa impossibile, se a gestire questi posti siano i dirigenti scolastici, che acquisiscono competenza a decorrere dal 1° settembre ed esclusivamente per esigenze insorte dopo questa data;

a Messina il dirigente scolastico provinciale ha predisposto il piano in deroga, ma non ha adottato il decreto istitutivo;

è di palmare evidenza che il dirigente scolastico provinciale di Messina (ex Provveditore agli studi) sia stato inadempiente e che da questo comportamento è disceso un danno grave, sia ai docenti suddetti che a quanti altri si siano trovati in analoga situazione, sia agli utenti-alunni disabili, che potrebbero rimanere esclusi dal servizio di sostegno;

i docenti di sostegno con contratto a tempo indeterminato nella condizione suddetta si ritengono lesi e beffati, in quanto i posti istituiti dai dirigenti scolastici locali devono essere conferiti esclusivamente per supplenza ed è accaduto altresì che, in qualche istituzione scolastica il docente con contratto a tempo indeterminato è stato dichiarato perdente posto, e non avendo il dirigente scolastico provinciale istituito posti in deroga, il docente non è potuto rientrare e pertanto il posto è stato reintegrato dal dirigente scolastico locale assegnandolo a un supplente e non al docente dichiarato perdente posto;

pertanto l'inadempienza del dirigente scolastico provinciale ed il successivo intervento sulla materia da parte dei dirigenti scolastici locali hanno determinato una situazione che ha prodotto e continua a produrre un danno grave ed irreparabile ai docenti di cui alla fattispecie descritta, che sono stati costretti per le inadempienze prospettate a dover rimanere nella provincia di titolarità;

quanto accaduto in provincia di Messina sembra una fattispecie eccezionale che non si sarebbe dovuta realizzare;

i sottoscrittori dell'esposto si sono riservati di adire le vie legali a tutela della propria posizione giuridica;

appare opportuno un intervento immediato del Ministero idoneo ad eliminare il danno ingiusto arrecato a quanti avrebbero potuto avere le assegnazioni provvisorie —:

quali provvedimenti intenda adottare per tutelare la posizione dei docenti di sostegno suddetti, lesa dal comportamento omissivo sopra richiamato e penalizzata da una palese ingiustizia. (4-01145)

* * *

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:

MOLINARI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il sottosegretario al lavoro, onorevole Sacconi, partecipando ad un convegno sulla sicurezza del lavoro nell'ambito delle manifestazioni per la settimana europea sui luoghi di lavoro ha annunciato le intenzioni del Governo di procedere ad una riforma del settore delle assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali;

questa riforma dovrebbe concretizzarsi con la privatizzazione dell'Inail e la previsione di una polizza *bonus-malus* per i lavoratori;

l'attività dell'Inail non è comparabile ad alcuna attività economica svolta dalle assicurazioni private in regime di concorrenza;

la funzione dell'Inail è diretta a garantire « mezzi adeguati alle esigenze di vita » sulla base dell'articolo 38 della Costituzione per ovviare alla situazione di bisogno derivante da eventi protetti a prescindere dalla diretta responsabilità del datore di lavoro;

la salute dei lavoratori non è paragonabile ad una polizza assicurativa sulle automobili nella logica *bonus-malus* —:

quali siano i programmi circa il futuro dell'Inail e il ruolo dell'Ente, in quanto non vi è dubbio che la gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, deve rimanere pubblica ribadendone l'autonomia e la cui riforma non può essere messa in atto senza concertazione con le parti sociali e le organizzazioni sindacali.
(5-00325)

Interrogazioni a risposta scritta:

PREDA, ALBONETTI e DE BRASI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

ai lavoratori esposti all'amianto sono stati riconosciuti una serie di benefici previdenziali;

l'Inps, su direttiva del Ministro competente, continua a non liquidare le pensioni a quei lavoratori che ne hanno diritto in base alle dichiarazioni di esposizione da parte dell'Inail;

si sta verificando una situazione drammatica e paradossale nella quale i lavoratori rischiano di non percepire né salario, né pensione e nello stesso tempo si rischia di bloccare l'uscita dal lavoro di altri soggetti —:

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro per sbloccare la situazione creatasi.
(4-01137)

VENDOLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in data 16 maggio 2001, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il comune di Bari, la provincia di Bari e la regione Puglia, hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività pro-

duttive un protocollo di intesa per la costituzione di una società mista. Il protocollo di intesa ha per oggetto la ricollocazione di 1900 lavoratori delle Case di cura riunite (CCR), che a tutt'oggi si trovano in cassa integrazione;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali si era impegnato a conferire ad Italia Lavoro, il compito dello *screening* delle professionalità dei lavoratori attualmente cassaintegrati;

il ministero del lavoro e delle politiche sociali ad oggi non ha ancora emanato il decreto per la mobilità lunga per quei lavoratori che hanno maturato 28 anni di contributi;

il 13 novembre 2001 scade l'ultima proroga della cassa integrazione, con la conseguente ricollocazione dei lavoratori in mobilità;

il comune di Bari, la provincia di Bari e la regione Puglia, hanno già avviato le procedure per la costituzione della società mista, che non può costituirsi senza la concretizzazione degli impegni ministeriali —:

quali siano i motivi dei ritardi nella realizzazione degli impegni assunti da parte dei Ministeri interpellati;

se, alla luce di quanto suddescritto, non si ritenga opportuno concedere una ulteriore proroga della cassa integrazione, visto che i ritardi in questione sono da addebitarsi ai Ministri interpellati.
(4-01147)

VENDOLA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

l'azienda sanitaria «Case di Cura Riunite» (CCR), dopo aver operato a Bari dal 1976, dal febbraio del 1995 è stata posta in amministrazione straordinaria per gli effetti della «Legge Prodi», a causa dello stato di insolvenza legato alla vicenda giudiziaria del proprietario;

dopo un risanamento durato 5 anni e mezzo, l'azienda è stata acquistata il 1° luglio 2000 dalla società per azioni « Città Bari Hospital » (CBH), la quale ha assunto *ex novo* 981 dipendenti licenziati dalle CCR quando si trovava in amministrazione straordinaria;

i 981 dipendenti ed altri 435 nel frattempo sono stati licenziati o prepensionati: in questo caso questi lavoratori hanno maturato il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto (TFR);

il passaggio di attività è stato disciplinato da un accordo siglato a Roma in data 13 giugno 2000 tra i Commissari delle CCR, la proprietà della « Città di Bari Hospital » ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali: CIMOP, CGIL, UIL e UGL;

al punto IX dell'accordo tra le CCR e la CBH si affermava la responsabilità amministrativa delle CCR nel senso che: entro e non oltre il 30 luglio 2000 le CCR avrebbero dovuto erogare i trattamenti di fine rapporto dei 1416 ex dipendenti e nel caso in cui non ne avesse avuto la possibilità, l'amministrazione delle CCR avrebbe attivato i meccanismi di erogazione del TFR a cura del « Fondo di Garanzia » dell'INPS;

l'amministrazione delle CCR, essendo impossibilitata ad erogare il TFR, ha chiamato in causa l'INPS chiedendo l'erogazione da parte del « Fondo di Garanzia »: il tutto è avvenuto dopo che le CCR hanno formalizzato al Tribunale Fallimentare di Bari lo stato passivo del bilancio;

a tutt'oggi l'Inps non ha ancora provveduto alla liquidazione dei TFR dovuti agli ex dipendenti delle CCR;

quali iniziative si intendano adottare per la sollecita erogazione del trattamento di fine rapporto spettante a quei 1.416 lavoratori che attendono tale liquidazione da ben 15 mesi. (4-01152)

FIORI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

il signor Giusto Buchberger, nato a Trieste il 28 novembre 1923 e residente in Via Ovada 19 Milano, è titolare dal 1° gennaio 1973 di pensione invalidità n. 11616 corrisposta dall'Inpadai;

in data 1° febbraio 1992 il signor Buchberger presentava all'Inpadai domanda intesa ad ottenere il riconoscimento dello stato di aggravamento della sua malattia (cirrosi HCV, classe A di Child) sopravvenuto e certificato fin dal 1982, nonché l'aggiornamento del trattamento pensionistico;

a seguito della suddetta domanda il signor Buchberger veniva sottoposto ad accertamenti sanitari da parte della Commissione Medica preposta, al termine dei quali gli veniva riconosciuto un indice di aggravamento dell'85 per cento;

preso atto di quanto precede, l'Inpadai provvedeva ad incrementare, con effetto dal 1° gennaio 1992, l'anzianità convenzionale presa a base della prestazione in corso di godimento, rigettando viceversa il corrispondente aumento della pensione richiesto dal signor Buchberger, significando che, ai sensi della legge n. 160/1988 e del successivo decreto di attuazione n. 422/1988, il ricalcolo di cui trattasi spetterebbe solo ai trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 31 dicembre 1987;

secondo il signor Buchberger, l'interpretazione adottata dall'Inpadai delle suddette disposizioni di legge sarebbe opinabile, in quanto le stesse prevedono limiti massimi di retribuzione su cui vanno calcolati i contributi Inpadai per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 1988;

in verità da una lettura più attenta e rigorosa delle leggi di specie non si può che ritenere legittimi i dubbi espressi al riguardo dal signor Buchberger, il cui trattamento di pensione risale al 1° gennaio 1973 —:

se non ritenga di verificare quale sia la corretta interpretazione della legge n. 160 del 1988 e delle sue disposizioni attuative, anche in relazione ai diritti pre-

ogressi più favorevoli acquisiti dal signor Buchberger. (4-01156)

* * *

POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Interrogazione a risposta scritta:

NIGRA, BUGLIO, RAVA, CHIANALE, ROSSIELLO, SEDIOLI, FRANCI, BORRELLI, SANDI, CAPITELLI, PREDÀ e RAFFALDINI. — *Al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Guardia di finanza ha messo sotto sequestro, su scala nazionale, le marche auricolari di identificazione dei bovini, a seguito di una contestazione su chi sia autorizzato a stampare il logo della Repubblica sulle targhette di plastica;

il sequestro dei marchi auricolari sta determinando gravi danni al settore zootecnico, già duramente provato dalla crisi di mercato, in quanto gli animali non possono essere movimentati dalle stalle o avviati alla macellazione —:

se non ritengano di intervenire con urgenza al fine di eliminare l'inconveniente citato in premessa e, superati gli inconvenienti burocratici, mettere il comparto della filiera zootecnica in condizioni di poter svolgere la propria normale attività. (4-01138)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:

PAOLO RUSSO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

gli specialisti pediatri nell'ambito della terapia del deficit della concentrazione ed iperattività (turba che interessa dal 4 al 10 per cento circa dei bambini in età scolare comportando gravi problemi emozionali, di inserimento sociale e di

apprendimento, con rischio di pesanti conseguenze a distanza quali alcolismo e tossicodipendenza) sono soliti prescrivere farmaci psicostimolanti in particolare il metilfenidato (Ritalin) del quale era stato disposto il ritiro dal mercato;

la Commissione unica del farmaco (Cuf), dopo la petizione indirizzata dai pediatri di famiglia per iniziativa della Fimp-Napoli nella persona del dottor V. Nuzzo e R. D'Errico, allo scopo di riammettere sul mercato il metilfenidato, accoglieva tale richiesta, decidendo però di riservarne la prescrivibilità ai centri specialistici;

per la grande diffusione del disturbo sopra citato, invece, non è possibile trattare tutti i pazienti che ne siano affetti senza una diagnostica capillare e senza l'ampia e facile disponibilità del farmaco, possibili solo facendo affidamento sulla rete nazionale dei pediatri e dei pediatri di famiglia;

per unanime consenso della letteratura medica internazionale senza l'utilizzo di tali farmaci non è possibile un trattamento efficace della turba;

tali farmaci non si configurano affatto tra i farmaci psicotropi che, per numero e gravità di effetti collaterali, possono e debbono essere gestiti solo da psichiatri e/o da neuropsichiatri infantili;

i farmaci psicostimolanti di cui trattasi, invece, non danno luogo a gravi effetti collaterali risultando assai tollerabili richiedendo un non difficile monitoraggio acquisibile con opportuna formazione nell'ambito della ormai istituzionale Educazione continua medica (Ecm) dei pediatri di famiglia;

questi farmaci vengono, con pochissime eccezioni, normalmente prescritti dagli specialisti in pediatria in quasi tutti i Paesi del mondo senza alcun noto effetto collaterale e con enorme vantaggio per i bambini colpiti dal disturbo e per le loro famiglie —:

se non ritenga opportuno intervenire nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e di